

ACCETTAZIONE E COLLOCAMENTO

ART. 7.

I trasporti, la consegna delle opere sino all'edificio dell'Esposizione, la loro riconsegna e ritorno sono a carico, spesa e sotto la responsabilità degli Espositori.

ART. 8.

L'accettazione delle opere si farà dal 15 febbraio al 1° marzo 1884 (inclusivamente) da Sotto-Commissioni speciali composte per metà da Membri della Commissione d'Arte Contemporanea, e l'altra metà da Membri eletti dagli Espositori e da un Membro del Comitato Esecutivo.

Le medesime Sotto-Commissioni funzioneranno pure in appresso pel collocamento, ed il loro operato in tutti e due i casi sarà inappellabile.

Si verificherà all'atto dello scassamento lo stato delle opere e quindi se ne darà ricevuta, staccata da un registro a madre e figlia con quelle riserve e dichiarazioni che si crederanno opportune.

Le opere consegnate e ricevute non potranno essere esportate finchè dura l'Esposizione e dovranno essere ritirate nei 30 giorni successivi alla chiusura, dopo la quale epoca cessa ogni responsabilità da parte del Comitato o della Commissione.

ART. 9.

Gli Espositori, o chi per essi non potranno muovere reclami nè dare responsabilità per qualsiasi evento tanto fortuito che di forza maggiore come di danno o guasto occorso nelle operazioni suddette.

DELLE PREMIAZIONI

ART. 10.

Riguardo alla eventuale premiazione, conferimento di medaglie o premi di merito, la Commissione si riserva, previa deliberazione del Comitato Esecutivo, di presentare speciale regolamento.

Eguale riserva fa pure per quelle disposizioni speciali che risulteranno necessarie nel corso dell'Esposizione.